



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI

INFANZIA - PRIMARIA - SCUOLA SEC. RIA 1° GRADO -

Direzione e Segreteria: S. CROCE 1882 - 30135 VENEZIA

Tel. 041 - 5241118 fax. 041 - 716600

C.M. VEIC841002 - C.F. 94071410271

veic841002@istruzione.it - veic841002@pec.istruzione.it

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 21 febbraio 2019 alle ore 10.30 nel locale della presidenza dell'Istituto Comprensivo F. Morosini,

La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione Tecnico-Finanziaria e della Relazione illustrativa, per il parere.

VISTE LE CONVOCAZIONI del tavolo di contrattazioni con le Rsu e le parti sindacali del 24/09/2018; 11/10/2018; 5/11/2018; 29/11/2018 e 17/12/2018;

VIENE STIPULATO IN VIA DEFINITIVA

il presente Contratto integrativo dell'Istituto per l'A.S. 2018/2019;

PARTE PUBBLICA Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Gasparini

la R.S.U.

Daniela Candida

Lorena Voltolina

Fabio Reggio

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI: FLC/CGIL.....

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2018-19

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "F. Morosini" di Venezia, la RSU ed i rappresentanti sindacali di cui in calce.
2. Il presente contratto entra in vigore alla data della sottoscrizione e dispiega i suoi effetti per l'intero anno scolastico 2018/19 ; inoltre, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto 2019, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo contratto integrativo.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti o a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
4. Il presente Contratto Integrativo di Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/2018, dal D. L.vo 297/94, dal D L.vo 165/2001 , dal D.L.vo n.150/2009.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
6. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione, Il Dirigente Scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo nel sito della scuola e nella bacheca sindacale della scuola.

Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Capo I - Relazioni sindacali

Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 3 — Informazione

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2);
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 4 — Confronto

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:

- a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
- b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
- c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
- d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).

Art. 5 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (alinea c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (alinea c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (alinea c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (alinea c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (alinea c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (alinea c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (alinea c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - alinea c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (alinea c9).
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 6 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.

2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso ogni plesso e all'albo online.
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona o sigla sindacale che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale uno spazio presso Palazzo Carminati.
6. Alla sola RSU è consentito l'utilizzo di attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente concorda le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;

- b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
- c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
11. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

12. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso Palazzo Carminati per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 2 unità di collaboratori scolastici e n. 2 unità di personale amministrativo in sede centrale, nonché l'assistenza agli alunni portatori di handicap eventualmente presenti in Istituto.
13. In caso di sciopero dei docenti, sulla base della valutazione delle adesioni da parte del Dirigente Scolastico, per la scuola primaria e dell'infanzia, l'orario delle lezioni potrà essere solo quello antimeridiano, con la presenza di tutti i docenti al mattino, per il numero di ore previsto nella giornata, in accordo con i Responsabili di plesso.
14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
15. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza, tenendo conto del tempo di percorrenza contabilizzato nelle 10 ore.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 10 — Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
3. In caso di sciopero, per garantire i servizi minimi essenziali che si espletano a Palazzo Carminati, saranno adibite le seguenti 4 unità di personale ATA:
 - un Assistente amministrativo;
 - il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo dell'Ufficio Contabilità) nel caso nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi;
 - 2 Collaboratori scolastici.
4. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.
5. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
 - a. i componenti della RSU di Istituto;
 - b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;

- c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
 - d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
 3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
 4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali.
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

Art. 14 – Trasparenza

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore.
2. Le informazioni concernenti compensi accessori corrisposti al personale nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo di Istituto saranno oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicando l'importo complessivo, eventualmente per "fasce" o "qualifiche", come indicato nella pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 7.10.2014 prot. 28510/90946.
3. Ulteriori "informazioni" che le organizzazioni sindacali intendano richiedere in quanto afferenti all'ambito delle c.d. relazioni sindacali previste a livello di istituzione scolastica, potranno essere fornite nel rispetto della normativa vigente e/o eventuali modifiche successive, anche di natura giurisprudenziale.

Titolo III SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 16 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciariamente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

Art. 17 – Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - a. addetto al servizio di prevenzione e protezione;
 - b. addetto al primo soccorso;
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

Titolo IV

IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 16:00; con la stessa tempistica, qualora si ritenga necessario, le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

2. Relativamente all'invio di posta elettronica il personale che non desidera ricevere comunicazioni da parte dell'Amministrazione deposita in Segreteria specifica richiesta scritta, comunicando contestualmente la modalità di reperibilità
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Titolo V

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ

Capo I – personale ATA

Art. 19 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può richiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. eventuale disponibilità espressa dal personale;
 - b. specifica professionalità;
3. Il Dirigente può richiedere, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale come da disponibilità raccolte nell'assemblea del personale all'inizio dell'a.s.
4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

Art. 20 - Collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 21 – Flessibilità di orario del personale ATA

1. In una assemblea di inizio anno scolastico alla presenza del D.S. E del D.S.G.A. vengono raccolti i desiderata del personale amministrativo, e dei collaboratori scolastici
2. Il piano annuale delle attività del personale ATA (pubblicato sul sito web di Istituto e a cui si rimanda integralmente) viene predisposto cercando di coniugare la maggiore conciliazione possibile tra vita lavorativa e vita familiare, con la possibilità di assumere e di smettere il servizio posticipatamente rispetto all'orario di lavoro nella misura di entrata/uscita pari a 45 minuti.
3. La concessione di tale flessibilità "istituzionale" resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell'Istituto.

4. Fatto salvo il caso di cui ai commi precedenti, la flessibilità "occasionale" rispetto all'orario dovuto, previsto nel Piano delle attività predisposto dal DSGA, si esplica nel fatto che il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di max. 5 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un apri termini di uscita posticipata.
5. L'assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata.

Art. 22 – Chiusure prefestive

1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive deliberate dal Consiglio di Istituto.
2. Il personale A.T.A., durante le giornate di chiusura prefestiva può chiedere di conteggiare a compensazione:
 - giornate di ferie o festività soppresse;
 - ore di lavoro straordinario.Il recupero dovrà essere effettuato entro i due mesi successivi alla chiusura prefestiva.
3. Spetta al DSGA organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate

Capo II – personale docente

Art. 23 – Articolazione dell'orario dei docenti

1. L'articolazione dell'orario di lezione è prevista su 5 giorni alla settimana; l'orario minimo giornaliero è di norma, non inferiore a 2 ore.
2. Per la scuola primaria e dell'infanzia, compatibilmente con le esigenze della strutturazione dell'orario, gli impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell'arco della giornata.

Art. 24 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti

1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti, in base al proprio orario di servizio
2. La disponibilità può essere data dai docenti:
 - a. fin dalla prima ora;
 - b. per ore successive (esclusa la prima).
3. Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale.
4. Tali disponibilità verranno riconosciute ai docenti tramite compensi forfetari parametrati sulla tipologia di disponibilità data.

Art. 25 – Assegnazione del personale ai plessi

1. I criteri di assegnazione ai plessi seguono i principi di buon funzionamento ed efficienza del servizio prestato all'utenza in un'ottica di collaborazione condivisa e finalizzata a garantire la sorveglianza e il successo scolastico degli studenti, nonché un servizio efficace e trasparente alle famiglie.
2. Per il personale A.T.A., sentiti i desiderata in una assemblea di inizio anno alla presenza del D.S. e del D.S.G.A. l'assegnazione ai plessi segue i seguenti criteri in ordine di priorità:
 1. continuità di servizio nel plesso;
 2. anni di titolarità presso l'Istituto;

3. posizione più alta in graduatoria di Istituto, qualora più collaboratori scolastici chiedano una nuova assegnazione per uno stesso plesso.
3. Per il personale docente, vista la classe di insegnamento, l'assegnazione ai plessi segue i seguenti criteri:
 1. continuità didattica;
 2. assegnazione di una unica sede per i docenti a tempo indeterminato ove possibile;
 3. posizione più alta in graduatoria di Istituto, qualora più docenti chiedano una nuova assegnazione per la stessa classe di concorso e lo stesso plesso.
4. Sia per il personale A.T.A. che per il personale docente i criteri di assegnazione sopra citati sono validi qualora non vi siano elementi ostativi e documentati che ne impediscano l'accoglimento.
5. In nessun caso le esigenze del personale possono essere anteposte alle esigenze di servizio.

Art. 26 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Titolo VI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 27 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (c.d. BONUS)

1. La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del BONUS annuale per il merito, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.
2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, comma 4, alinea c4) del C.C.N.L. Istruzione e ricerca 2018-2019:
 - sono stabilite tre fasce di importo dei compensi che il Dirigente può assegnare per il merito dei docenti;
 - Il Fondo di valorizzazione verrà suddiviso in tre fasce: pari a 1/4 (fascia più bassa); 2/4 (fascia intermedia); 1/4 (fascia alta). Tutti i docenti che accedono alla fascia avranno la stessa quota

Art. 28 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale VEN 17 e pertanto non gestisce, né in proprio né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.

2. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo.
3. Per la formazione del personale amministrativo verranno utilizzate le modalità e-learning della piattaforma SIDI senza onere di spesa per l'Istituto.
4. Per la formazione del personale sulla sicurezza ai sensi del d.lgs 81/2008 e sentito il RSPP di Istituto, verrà dedicata una voce all'interno delle spese per il funzionamento generale del Programma annuale.

Art. 29 – Risorse disponibili alla contrattazione d'Istituto

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dall'insieme di:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - b. altre risorse provenienti dalla sovraordinata Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni, partecipazione a Progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)
 - c. eventuali residui del Fondo per l'Istituzione scolastica non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono:
 - a. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
 - b. le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
 - c. le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
 - d. le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
 - e. le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
 - f. le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
 - g. le risorse per il BONUS, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 107/2015, la cui destinazione è finalizzata in via esclusiva alla valorizzazione del merito del personale docente, secondo i criteri generali previsti al precedente art. 29;
 - h. le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, destinate alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica dei docenti e alla valorizzazione del loro contributo alla diffusione nelle Istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
3. Nel quadro della contrattazione integrativa di Istituto per l'a.s. 2018-19, è stata comunicata una assegnazione del complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa pari a 57.251,95 euro (cifra qui espressa in termini "lordo dipendente"), articolata come nell'Allegato A al presente contratto
4. Dall'importo complessivo vanno accantonati *ope legis* 5.626,00 euro per indennità di Direzione spettante al DSGA. Inoltre, considerate le presumibili assenze del DSGA e relative Ferie, si ritiene cautelativamente di prevedere un accantonamento per l'intero anno scolastico di 234,45 euro per indennità di Direzione al sostituto del DSGA, relativamente a 15 giorni di sostituzione presunti e di euro 2.000,00 per il Collaboratore vicario
5. Pertanto il fondo effettivamente disponibile per la contrattazione è di 35.909,75 euro

Art. 30 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS, in ALLEGATO A, devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art.31 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 31 comma 2, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. il Fondo di Istituto destinato al personale docente e ATA è ripartito, in quote proporzionali al 73% per le attività del personale docente (pari a 26.214,12 euro) e al 27 % per le attività del personale ATA, (pari a 9.695,63) .
3. Per quanto concerne l'organizzazione del lavoro del personale docente e non docente, che il D.Lgv. n. 165/2001 pone in capo al Dirigente Scolastico la gestione del fondo dell'istituzione scolastica dovrà essere:
 - ✓ **trasparente**, affinché tutti possano sapere quali sono le risorse disponibili e come sono impiegate;
 - ✓ **programmata**, onde evitare la gestione a consuntivo che spesso comporta il taglio a fine anno scolastico, per cui l'attività svolta viene pagata meno di quanto previsto;
 - ✓ **equilibrata**, così che non vengano retribuite sempre e solo alcune attività e non altre, alcune figure e non altre;
 - ✓ **finalizzata**, al fine di evitare la distribuzione a pioggia e invece retribuire le attività che migliorano o ampliano l'offerta formativa agli alunni e alla comunità in cui la scuola è inserita.
4. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate (per l'A.S. 2017/18 pari a 2.384,10) o ulteriori integrazioni al F.I.S. vengono ridiscusse con le RSU.

Art.32 - Stanziamenti al personale

Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 31 comma 3 , il Fondo d'Istituto destinato al personale docente e al personale ATA è ripartito (al lordo dipendente) tra le aree di attività specificate come da allegato A

Art. 33 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. Non potranno essere affidati incarichi /progetti cumulativi, a carico del F.I.S., ad un'unica persona, superiori a 4.500,00 euro (lordo dipendente). Eventuali deroghe saranno concordate tra Dirigente Scolastico e Delegati delle RSU.
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati.

5. Per le assegnazioni delle attività aggiuntive al personale ATA, viste le richieste di disponibilità, il DSGA provvederà sulla base dei criteri già definiti nel Piano di lavoro e di Attività e in relazione alle competenze specifiche personali. La proposta per l'incarico sarà fatta dal DSGA al DS sulla base del profilo di appartenenza in rapporto alla specificità da retribuire.

Art.34 – Attività aggiuntive per il personale docente da retribuire con il F.I.S.

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 31, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito secondo lo schema allegato A.1 tra le aree di attività di seguito specificate:
- a. supporto alle attività organizzative (responsabili di plesso, responsabili di laboratorio, responsabile sito web);
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, responsabili di laboratorio, commissioni di lavoro, referente prove INVALSI, sostegno della ricerca educativo-didattica);
 - c. supporto all'organizzazione della didattica (tutor docente anno di prova)
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare;
2. Le attività aggiuntive di insegnamento previste all'interno di progetti specifici e rivolte agli alunni dell'Istituto sono retribuite con pagamento orario lordo dipendente pari a 35,00 euro; le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento previste per tutti gli altri incarichi all'art. 23 c.1 sono retribuite con pagamento orario lordo dipendente pari a 17,50 euro.
3. Le attività aggiuntive di non insegnamento previste all'interno delle Commissioni di lavoro dei docenti, sono da dividere tra i componenti delle stesse Commissioni, sulla base dell'impegno orario svolto da ciascuno, vidimato dal referente e/o Funzione Strumentale che coordina la Commissione e sottoscritto dai componenti della Commissione stessa; in caso di dimissioni durante l'anno scolastico, la quota rimanente del docente dimissionario sarà integrata nelle disponibilità residue.

4. Art. 35 - Attività aggiuntive per il personale ATA

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 31, il fondo d'istituto destinato al personale ATA è ripartito secondo lo schema allegato B tra le aree di attività di seguito specificate:

per gli assistenti amministrativi

- a. prestazioni conseguenti alle assenze dei colleghi con esclusione delle assenze per ferie
- b. collaborazione per la realizzazione del P.O.F. con particolare riferimento alle attività extracurricolari (interventi specifici)
- c. Straordinario
- d. Gestione amministrativa progetti ed attività

per i collaboratori scolastici

- a. prestazioni conseguenti alle assenze dei colleghi con esclusione delle assenze per ferie
- b. interventi specifici
- c. collaborazione per la realizzazione del P.O.F. con particolare riferimento alle attività extracurricolari (interventi specifici)
- d. Straordinario

Art.36 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - ✓ Disponibilità degli interessati
 - ✓ Anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per corrispondere un compenso base - schema allegato B.
4. Non è possibile conferire incarichi specifici a unità di personale che usufruiscono dei benefici di cui all'art.50 CCNL del 2007

CAPO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 – Clausola di salvaguardia finanziaria

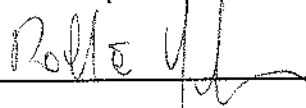
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa, dopo aver sentito le parti sindacali.

Venezia, 21 Febbraio 2019

La delegazione di parte pubblica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

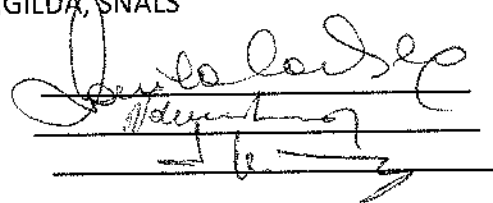
Roberta Gasparini



La R.S.U. di Istituto

UIL, GILDA, SNALS

Ins. Daniela Candida
Ins. Lorena Voltolina
Ins. Fabio Reggio



ALLEGATO A

Nota prot.n.19270 del 28/09/2018

TOTALE STANZIATO	€ 57.251,95
------------------	-------------

FIS	€ 43.770,20
-----	-------------

Collaboratore vicario	€ 2.000,00
-----------------------	------------

Indennità dsga	€ 5.626,00
----------------	------------

Sostituto dsga gg.15	€ 234,45
----------------------	----------

FIS AL NETTO	€ 35.909,75
--------------	-------------

% DOCENTI	73%	€ 26.214,12
-----------	-----	-------------

% ATA	27%	€ 9.695,63
-------	-----	------------

€ 35.909,75

FUNZIONI STRUMENTALI	€ 5.522,08
----------------------	------------

ORE ECCEDENTI	€ 2.656,99
---------------	------------

ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA	€ 1.579,35
---	------------

AREA A RISCHIO ART.9	€ 1.321,09
----------------------	------------

INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 2.792,24
-------------------------	------------

ECONOMIE 17/18 € 2.384,10

ECONOMIE DOCENTI	75%	€ 1.788,08
------------------	-----	------------

ECONOMIE ATA	25%	€ 596,03
--------------	-----	----------

€ 2.384,10

FIS DOCENTI DA CONTRATTARE	€ 28.002,19
----------------------------	-------------

FONDO VALORIZZAZIONE DOC	€ 13.057,40
--------------------------	-------------

FIS ATA DA CONTRATTARE	€ 10.291,66
------------------------	-------------

FONDI EXTRA FIS (BILANCIO) PER PAGAMENTI PERSONALE INTERNO

CORSO DI RECUPERO

Priuli	€ 3.769,95	81	S.Provolo	€ 2.726,53	59
--------	------------	----	-----------	------------	----

ASPP/PROGETTO SICUREZZA

10	€ 17,50	€ 175,00	€ 1.625,58
----	---------	----------	------------

[Handwritten signatures and marks]

INCARICHI	Cognome	Nome	N° unità	N° ore	Unitario € lordo dip.te	Totale Lordo Dip.te	Annotazioni
Coordinatori di classe			20	15	17,50	5.250,00	
Responsabili plesso			7	da 21 s 48	17,50	4.410,00	
Responsabili aule speciali			18	5	17,50	1.575,00	
Responsabili biblioteche			5	5	17,50	437,50	
Commissione orario			7	8	17,50	980,00	
Commissione crescere con arte			7	6	17,50	735,00	
Commissione valutazione e autovalutazione			4	15	17,50	1.050,00	
Commissione contin.-curr verticale-orientamento			7	12	17,50	1.470,00	
Referenti alla salute			7	3	17,50	367,50	
Animatore digitale			1	10	17,50	175,00	
Referente cyberbullismo			1	18	17,50	315,00	
Referenti Attiv.sportive			3	5	17,50	262,50	
Referente DSA/BES			1	22	17,50	385,00	
Referente INVALSI			1	12	17,50	210,00	
TUTOR A.d.P			5	5	17,50	437,50	
						€ 18.060,00	

PROGETTI						€ 9.942,19	
ORE	€ 568,13						

Totale FIS a.s.2018/19 € 28.002,19

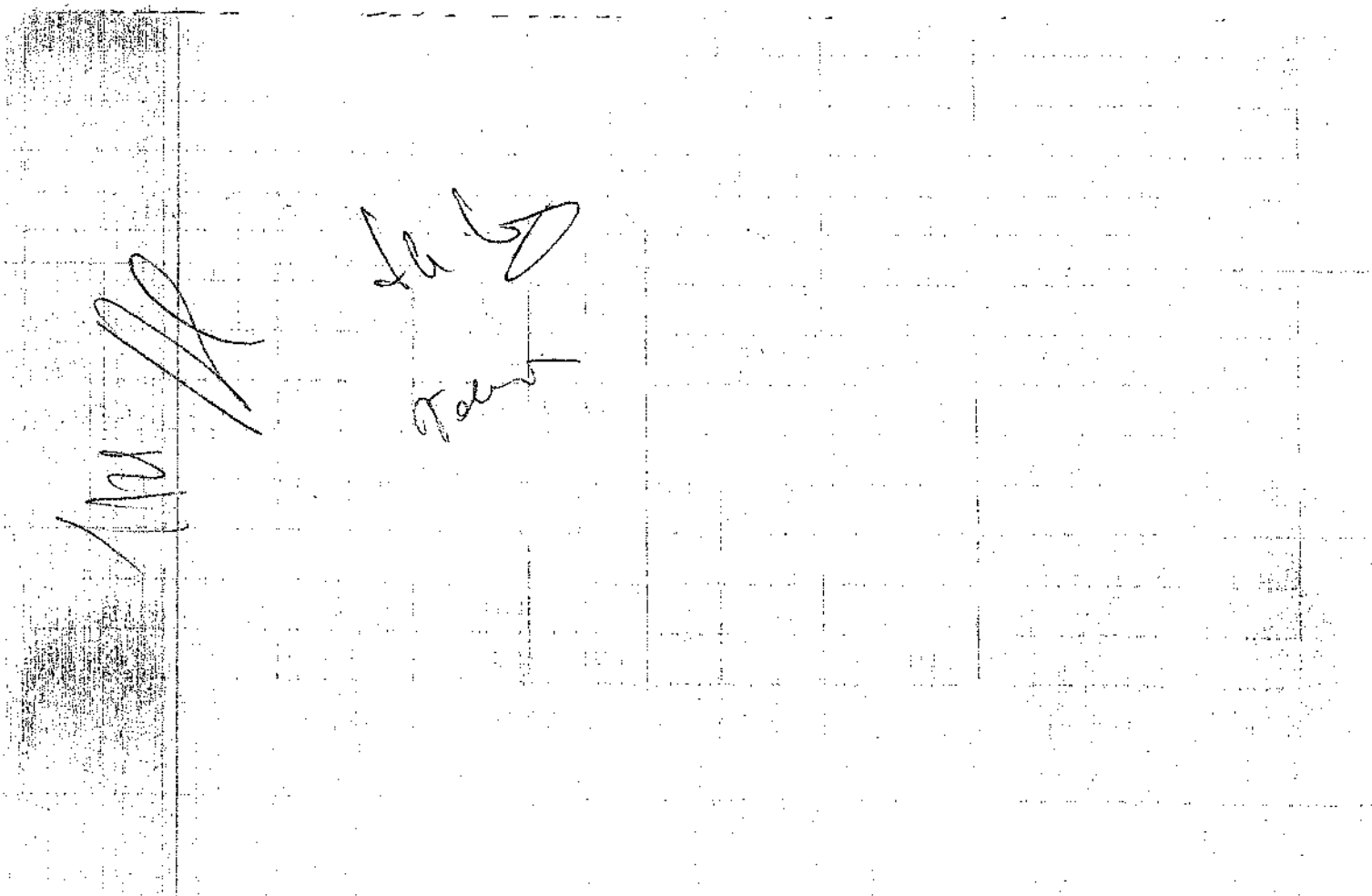
28.002,19

Handwritten signatures and initials:

- Top left: A large stylized signature.
- Top right: A signature that appears to be "Luca".
- Bottom left: A signature that appears to be "Piero".

SUDDIVISIONE € 4.410,00 €
 € 252 ore totali

				€ 17,50
PLESSI	N.DOC	N.CLASSI	%	ore di funzionamento
CANAL	22	10		43
MANZONI	16	5		26
ZAMBELLI	13	5		26
DIAZ PRIMARIA	27	11		48
DIAZ INFANZIA	6	2		21
PRIULI+CARMINATI	24	11		48
S.PROVOLO	23	9		40
	131	53		252



INCARICHI	Cognome	Nome	N° unità	N° ore	Unitario € lordo dip.te	Totale Lordo Dip.te	Annotazioni
-----------	---------	------	----------	--------	----------------------------	------------------------	-------------

FUNZIONI STRUMENTALI € 5.322,08

FUNZ.STRUM. T.I.C./SITO			1			1.330,00	1.330,52
FUNZ.STRUM. DISABILITA' E DISAGIO			2			1.330,00	
FUNZ.STRUM.CONTINUITA'/ ORIENTAMENTO			2			1.330,00	
FUNZIONE TEAM INTERCULTURA			2			1.330,00	

ORE ECCEDENTI 2.666,99

PLESSO	ORE	Unitario €					
CANAL	22	19,29	€	424,38			
MANZONI	10	19,29	€	192,90			
ZAMBELLI	10	19,29	€	192,90			
DIAZ PRIMARIA	22	19,29	€	424,38			
DIAZ INFANZIA	6	18,65	€	111,90			
PRIULI+CARMINATI	25	28,01	€	700,25			
S. PROVVEDO	22	28,01	€	616,22		2.662,93	

La B
Tav

SUDDIVISIONE FIS PROGETTI

€ 9.942,19 €

€ 568 ore totali FUNZIONAMENTO

€ 284 ore totali INSEGNAMENTO

PLESSI	N.DOC	N.CLASSI	%	€	ore di funzionamento	ore di insegnamento	€
CANAL	22	10	17,39	€ 1.728,95	99		35,00
MANZONI	16	5	11,41	€ 1.134,40	65		
ZAMBELLI	13	5	9,78	€ 972,35	56		
DIAZ PRIMARIA	27	11	20,65	€ 2.053,06	117		
DIAZ INFANZIA	6	2	4,36	€ 433,48	25		12
PRIULI+CARMINATI	24	11	19,02	€ 1.891,00	108		54
S.PROVOLO	23	9	17,39	€ 1.728,95	99		49
	131	53	100	€ 9.942,19	568		284

184 100 a X

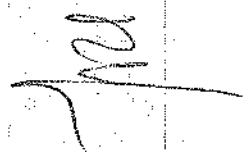
Handwritten signatures and initials:
 Top left: A large, stylized signature.
 Top right: The word "New" written above a large, stylized signature.
 Bottom right: A large, stylized signature.

Tipologia	Qualifica	Cognome	Nome	N° ore o unità	Unitario € lordo dip.te	Totale Lordo Dip.te	Annotazioni
Coordinamento uffici Infanzia/primaria/secondaria I grado	Ass.ti Amm.vi	AA		2,00	315,00	630,00	
Attività d'interfaccia con la didattica	Ass.ti Amm.vi	AA		2,00	200,00	400,00	
Assistenza progetti POF	Ass.ti Amm.vi	AA		1,00	200,00	200,00	
Piccola manutenzione	Coll.ri Scol.ci	ausiliari		1,00	300,00	300,00	
Supporto ai progetti del M.O.F.; ausilio alla diversabilità oltre le mansioni ordinarie	Coll.ri Scol.ci	ausiliari T.I.		12,00	105,187	1.262,24	
titolare di prima posizione economica	Coll.ri Scol.ci			2,00			Bearzi Adriana Doria Sandro

totale disponibilità incarichi a.s. 18/19					2792,24	€ 2.792,24	lordo dipendente
--	--	--	--	--	----------------	-------------------	------------------

€ 3.705,30

lordo Stato



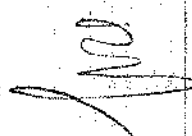
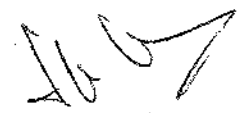
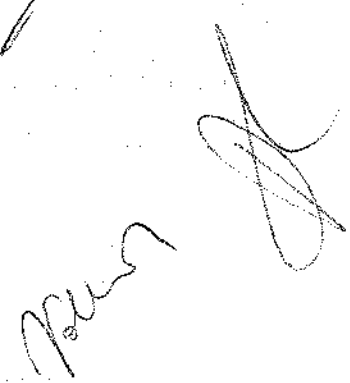

0	Qualifica	Cognome	Nome	N° ore o unità	Unitario € lordo dip.te	Totale Lordo Dip.te	Annotazioni
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti ed altri supporti	Ass.ti Amm.vi			6	150,00	900,00	
Intensificazione per attività / procedure Convocazione e tenuta delibere C.I. e C.D / rapporti enti	Ass.ti Amm.vi			1	300,00	300,00	
Intensificazione per attività / procedure personale ata	Ass.ti Amm.vi			1	300,00	300,00	
Intensificazione per attività / procedure negoziali in collaborazione DSGA	Ass.ti Amm.vi			1	150,00	150,00	
Intensificazione per gestione e supporto attività di open day e attività collegiali	Ass.ti Amm.vi			2	150,00	300,00	
Intensificazione per attività gestione formazione sicurezza docenti/ATA	Ass.ti Amm.vi			1	150,00	150,00	
Lavoro straordinario	Ass.ti Amm.vi			68	14,50	986,00	
							3.087,50
							€ 3.086,00
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti ed altri supporti	Coll.ri Scol.ci			150	12,50	1.875,00	
Incentivo per personale Scuola Secondaria "Priuli" (non ausiliato da appalto)	Coll.ri Scol.ci			24	12,50	300,00	
Incentivo per personale Scuola Secondaria "S. Provolo" (non ausiliato da appalto)	Coll.ri Scol.ci			24	12,50	250,00	
Intensificazione attività presso la scuola dell'infanzia	Coll.ri Scol.ci			30	12,50	375,00	
Incentivo per supporto ufficio servizio esterno	Coll.ri Scol.ci			15	12,50	187,50	
Intensificazione pulizia sistemazioni aule plesso S.Provolo	Coll.ri Scol.ci			4	200,00	800,00	
Intensificazione sistemazione inizio a.s. dopo i lavori plesso Manzoni				24	12,50	300,00	
Intensificazione sgombrò e sistemazione nuove aule plesso Carminati	Coll.ri Scol.ci			4	300,00	1.200,00	
Lavoro straordinario per attività oltre le mansioni ordinarie, relative al Pof	Coll.ri Scol.ci			100	12,50	1.250,00	
Attività di supporto alla didattica (fotocopie)	Coll.ri Scol.ci			35	12,50	437,50	
Intensificazione per supporto plessi apertura in sostituzione di colleghi assenti	Coll.ri Scol.ci					229,160	

0	Qualifica	Cognome	Nome	N° ore o unità	Unitario € lordo dip.te	Totale Lordo Dip.te	Annotazioni
Intensificazione pulizia straordinaria vetri mensa plesso DIAZ	Coll.ri Scol.ci			20,00	12,50	250,00	
							7.204,16
							€ 7.204,16
							€ 10.290,16

Totale Lordo Stato

Totale Lordo Dipendente

13.657,03					10.291,66
		70,00%	Coll.ri Scol.ci		7.204,16
		30,00%	Ass.ti Amm.vi		3.087,50

Misura tabellare annua lorda (€)

INDENNITA' DSGA

Parametro base in misura fissa a decorrere dall' 1/1/2006	€ 976,00
--	----------

	Valori annui lordi	Valori annui lordi rideterminati a decorrere dal 1/9/2008	n.	TOTALE	
a) azienda agraria	€ 1.107,80	€ 1.220,00	0	€ 0,00	da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l'istituto
b) convitti ed educandati annessi	€ 553,90	€ 820,00	0	€ 0,00	da moltiplicare per il numero dei convitti e degli educandati funzionanti presso l'istituto
c) istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d'arte con laboratori e/o reparti di lavorazione	€ 738,53	€ 750,00	1	€ 750,00	spettante in misura unica, indipendentemente dall'esistenza di più situazioni di cui alla lettera c)
d) scuole medie, scuole elementari e licei non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c)	€ 553,90	€ 650,00		€ 0,00	
e) Complessità organizzativa	€ 12,50	€ 30,00	130	€ 3.900,00	valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto
			TOTALE	€ 5.626,00	

Venezia, 25 ottobre 2017